

d'amministrazione, ed alle disposizioni relative alla contabilità, ed ai controlli, devono essere senza ritardo presentati al Parlamento per la conversione in legge».

FERA. Ma prima vi sarebbe il mio.

PRESIDENTE. L'onorevole De Nava parla al posto dell'onorevole Ancona, il quale precedeva lei.

L'onorevole De Nava ha facoltà di parlare.

DE NAVA. Brevi parole per spiegare il mio articolo sostitutivo. Salvo per coloro che non vogliono concedere al Governo la facoltà di procedere al riordinamento, perchè ritengono necessario l'intervento del Parlamento, nella Camera pare che sia prevalente l'opinione di concedere al Governo la potestà, ma di non pregiudicare il riordinamento, che il Governo dovrà fare mettendo dei capi saldi che forse sarà opportuno tener presenti quando il riordinamento sarà esaminato, ma che non conviene siano prefissi in un articolo di legge, che leghebbe le mani a coloro che dovranno studiare il modo migliore per semplificare la amministrazione.

Il mio articolo sostitutivo si informa al concetto di dare al Governo la facoltà del riordinamento, ma vi sono alcune differenze rispetto agli articoli proposti dall'onorevole Fera e dall'onorevole Bertolini, differenze che io brevemente illustrerò.

In primo luogo il mio articolo differisce nella forma, perchè invece di dare semplicemente la facoltà, si afferma in forma imperativa che il Governo procederà alla riforma; mi pare che ciò sia più conforme a quanto si è in questa discussione affermato, cioè che al riordinamento e alla semplificazione bisogna ad ogni costo venire, e che il Parlamento desidera che il Governo l'attuï. Una seconda differenza rispetto all'articolo sostitutivo dell'onorevole Bertolini è quella che si riferisce alla prefissione di un termine: l'onorevole Bertolini prefigge il termine del 30 giugno 1912.

Il mio articolo sostitutivo non prefigge alcun termine, e ciò in conformità alle dichiarazioni fatte sia dal Governo che dalla Commissione parlamentare, cioè che non è possibile prevedere che a questa riforma si possa venire in un tempo determinato e preciso.

Nè mi si dica che si potrebbero fare le riforme anche successivamente, preparando intanto il decreto e pubblicandolo al 30 giugno 1912, perchè ritengo più conveniente che si proceda, come anche ha detto la Commissione, con successivi decreti reali alle

single semplificazioni ed al riordinamento anzichè fare un decreto unico, che sarebbe come una specie di spada di Damocle sull'Amministrazione, il che, secondo me, porterebbe uno sconvolgimento maggiore nel servizio.

Una terza differenza tra il mio articolo sostitutivo e quelli degli onorevoli Fera e Bertolini e della Commissione, è che, nel mio articolo, non si accenna ad una Commissione consultiva. Io non sostengo già che non sia opportuno che il Governo senta il parere di una Commissione, ma mi sembra pericoloso introdurre simile disposizione nel disegno di legge poichè, senza arrivare alle esagerazioni dell'onorevole Carlo Ferraris, credo più conveniente che la responsabilità del riordinamento spetti tutta al Governo, il quale, se lo crederà opportuno, potrà anche sentire il parere di una Commissione che nominerà secondo i criteri che crederà migliori ma senza che ciò sia inserito nella legge.

Queste sono le differenze che potrei anche chiamare formali. Vengo ora alla differenza sostanziale, che si riferisce all'ambito in cui dovrà esercitarsi il potere delegato al Governo.

L'onorevole Bertolini esclude dalla facoltà del Governo tutto quanto si riferisce ai bilanci e alla Commissione parlamentare di vigilanza; l'onorevole Fera esclude oltre queste materie, anche i controlli.

Ora, indipendentemente da tali materie, nelle quali in gran parte sono d'accordo cogli onorevoli Bertolini e Fera, credo che la Camera si persuaderà della opportunità di qualche cautela per alcuni argomenti i quali non si attengono tanto alla parte tecnica, quanto alla parte politica e costituzionale dell'azienda ferroviaria.

Noi non possiamo dimenticare ciò che l'onorevole Carlo Ferraris ha notato, che cioè l'argomento che si riferisce alle attribuzioni del direttore generale, alla composizione del Consiglio di amministrazione, ai rapporti del direttore generale col Consiglio di amministrazione e col ministro dei lavori pubblici, ha formato sempre oggetto delle più larghe e importanti discussioni parlamentari.

È ammissibile che, con questo articolo, si intenda demandare al potere esecutivo anche la facoltà, di mutare il Consiglio di amministrazione, nel senso, per esempio, che il presidente del Consiglio di amministrazione non sia più il direttore generale delle ferrovie?